

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Prov. Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA E LEGALE

Determinazione n. 180

del 17 novembre 2020

OGGETTO: Ricorso al TAR per la Calabria prodotto dalla Società Ecoservizi s.r.l. contro il Comune di Simeri Crichi, nonché contro la S.E.A. s.r.l. Servizi Ecoambientali per l'annullamento, della determinazione n. 157/2020 di aggiudicazione, in favore della S.E.A. s.r.l. del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Comune di Simeri Crichi. Determinazione a contrattare per il conferimento incarico professionale e approvazione schema convenzione.

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di novembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Adotta la presente determinazione:

Premesso che la Ecoservizi s.r.l., p.i. 03319840793, con sede legale in Montepaone (CZ), via Giovanni XXIII°, n. 6, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, sig.ra Cecilia Conditto, domiciliata in Catanzaro, Corso Giuseppe Mazzini, n. 74, presso lo studio dell'avv. Francesco Izzo, che la rappresenta e difende, ha prodotto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – sede Catanzaro, contro il Comune di Simeri Crichi, la C.U.C. Simeri Crichi – Andali – Cerva – Sellia – Soveria Simeri, nonché nei confronti della S.E.A. s.r.l. Servizi Ecoambientali, nella qualità di soggetto controinteressato, per l'annullamento, previa concessione di idonea tutela cautelare, del provvedimento di cui alla determinazione n. 157 dell'8 ottobre 2020, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Simeri Crichi, avente ad oggetto l'aggiudicazione, in favore di S.E.A. s.r.l., del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Comune di Simeri Crichi e di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto e/o connesso all'atto di aggiudicazione e che con lo stesso sia in rapporto di correlazione, con particolare riferimento al Verbale n. 2 del 19.06.2020 (Verbale Commissione Tecnica) ed al Verbale n. 3 del 25.6.2020 (Verbale proposta di aggiudicazione);

Ritenuto infondato il ricorso sia in fatto che in diritto;

Ritenuto pertanto necessario far valere le ragioni dell'Amministrazione davanti al Giudice Amministrativo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 17/11/2020, con la quale si è disposto:

“Di costituirsi in giudizio, nella persona del Sindaco, in nome e per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione comunale, al fine di permettere la tutela delle ragioni del Comune davanti al TAR di Catanzaro, contro la Società Ecoservizi s.r.l.;

Autorizzare il Sindaco a stare in giudizio;

Di demandare al responsabile dell’Area Legale ogni adempimento conseguente;

Preso atto:

che trattandosi di materia gestionale, è di competenza del responsabile del Servizio provvedere;

Ravvisata la necessità, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento comunale sul conferimento degli incarichi di patrocinio legale, di conferire incarico all’avv. Vincenzo Iiritano, con studio legale in Catanzaro via G. Schipani, 168/E, affinché in nome, per conto, e nell’interesse di questa Amministrazione, resista in giudizio davanti al TAR di Catanzaro contro la Società Ecoservizi s.r.l.;

Considerato che a mente dell’art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Determinazione a contrattare e relative procedure”, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

FINE CONTRATTUALE:

La tutela dell’Amministrazione comunale davanti al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria di Catanzaro contro Ecoservizi s.r.l.;

OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:

La difesa in giudizio del comune sopra indicata;

L’avvocato, che, in forza della procura conferita dal Comune, ne assume il ruolo di difensore, entra con il cliente in un rapporto che ha per oggetto una prestazione di mezzi e tale rapporto si concreta nel contratto di patrocinio;

Il contratto avrà la forma della scrittura privata;

Le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:

L’avvocato incaricato s’impegna ad informare per iscritto il Sindaco e il Responsabile dell’Area Amministrativa e Legale su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all’incarico ricevuto. Al Responsabile dell’Area è inviata in tempi congrui copia di ogni scritto difensivo, sia stragiudiziale che giudiziale, redatti nell’esercizio del mandato conferito.

LE MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE:

Ai sensi del Regolamento Comunale sul conferimento degli incarichi di patrocinio legale;

Dato atto che non è stato richiesto il codice identificativo di gara (CIG) né il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, in quanto l'incarico in questione non rientra tra le fattispecie di legge per le quali tali codici vanno richiesti, come ha avuto modo di specificare più volte l'Autorità per la vigilanza dei contratti Pubblici (AVCP), con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata in data 6 giugno 2016;

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 31, del 31 dicembre 2019 con il quale è stata confermata al sottoscritto la posizione organizzativa di responsabile dell'Area Amministrativa e Legale;
- la direttiva n. 7/2014 del Responsabile comunale Anticorruzione in relazione alla legge 190/2012;
- la direttiva del Responsabile comunale Anticorruzione n. 08/2014, prot. N. 4114 del 16/06/2014, in materia di Anticorruzione – Controlli, stesura atti, contenuto, attestazioni ecc,

Visto che tra gli interventi assegnati alla gestione del Responsabile dell'Area Amministrativa è compreso quello relativo al Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Cap. P.E.G. 124.00, ad oggetto: "Liti, arbitraggi, risarcimenti";

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Visto l'art. 147 – bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come inserito dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, in ordine al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici, approvato con delibera della Giunta n. 27 del 23 marzo 2012, esecutiva;

Visto il Regolamento comunale sul conferimento degli incarichi legali;

DETERMINA

Di richiamare la deliberazione di G.C. n. 87/2020, con la quale si è disposto di:

“Di costituirsi in giudizio, nella persona del Sindaco, in nome e per conto e nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione comunale, al fine di permettere la tutela delle ragioni del Comune davanti al TAR di Catanzaro, contro la Società Ecoservizi s.r.l.;

Autorizzare il Sindaco a stare in giudizio;

Di demandare al responsabile dell’Area Legale ogni adempimento conseguente”;

Di approvare:

- lo schema di convenzione di incarico professionale;
- gli schemi di dichiarazione sostitutiva circa la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8.04.2013, n. 39 e di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai fini dell’attuazione della legge 190/2012, art. 1. Comma 9, lett. E;

La spesa di euro 6.644,00, trova copertura finanziaria sul capitolo PEG 124.00 su tre esercizi finanziari come segue:

Anno 2020 euro 2.214,00;

Anno 2021 euro 2.215,00;

Anno 2022 euro 2.215,00;

Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del d. lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 1 comma 32 L. 190/12 e ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo 14/ marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “amministrazione trasparente”, nell’apposita partizione destinata ai “provvedimenti”;

Trasmettere copia della presente al responsabile dell’Area economico-finanziaria.

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Prov. Catanzaro

Rep. N.

OGGETTO: Convenzione per incarico di patrocinio legale nella vertenza giudiziaria davanti al TAR di Catanzaro tra il Comune di Simeri Crichi contro Ecoservizi s.r.l.

L'anno duemilaventi, addì del mese diin Simeri Crichi nella
Residenza Comunale tra i sottoscritti:

Il responsabile dell'Area Legale, avv. Antonio Giulino il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta ed il cui Codice Fiscale e Partita IVA e n.

E

L'avvocato Vincenzo Iiritano, nato a il, con studio legale in Catanzaro via G. Schipani, 168/E, Codice Fiscale RTNVCN74C03C352I, Partita IVA 02411720796, iscritto all'Albo degli avvocati di Catanzaro in data al n.;

Premesso che la Ecoservizi s.r.l., p.i. 03319840793, con sede legale in Montepaone (CZ), via Giovanni XXIII°, n. 6, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, sig.ra Cecilia Conditto, domiciliata in Catanzaro, Corso Giuseppe Mazzini, n. 74, presso lo studio dell'avv. Francesco Izzo, che la rappresenta e difende, ha prodotto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – sede Catanzaro, contro il Comune di Simeri Crichi, la C.U.C. Simeri Crichi – Andali – Cerva – Sellia – Soveria Simeri, nonché nei confronti della S.E.A. s.r.l. Servizi Ecoambientali, nella qualità di soggetto controinteressato, per l'annullamento, previa concessione di idonea tutela cautelare, del provvedimento di cui alla determinazione n. 157 dell'8 ottobre 2020, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Simeri Crichi, avente ad oggetto l'aggiudicazione, in favore di S.E.A. s.r.l., del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Comune di Simeri Crichi e di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto e/o connesso all'atto di aggiudicazione e che con lo stesso sia in rapporto di correlazione, con particolare riferimento al Verbale n. 2 del 19.06.2020 (Verbale Commissione Tecnica) ed al Verbale n. 3 del 25.6.2020 (Verbale proposta di aggiudicazione);

Ritenuto infondato il ricorso sia in fatto che in diritto;

Ritenuto pertanto necessario far valere le ragioni dell'Amministrazione davanti al Giudice Amministrativo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 17/11/2020, con la quale si è disposto:

“Di costituirsi in giudizio, nella persona del Sindaco, in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione comunale, al fine di permettere la tutela delle ragioni del Comune davanti al TAR di Catanzaro, contro la Società Ecoservizi s.r.l.;

Autorizzare il Sindaco a stare in giudizio;

Di demandare al responsabile dell'Area Legale ogni adempimento conseguente;

Preso atto:

che trattandosi di materia gestionale, è di competenza del responsabile del Servizio provvedere;

Ravvisata la necessità, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento comunale sul conferimento degli incarichi di patrocinio legale, di conferire incarico all'avv. Vincenzo Iritano, con studio legale in Catanzaro via G. Schipani, 168/E, affinché in nome, per conto, e nell'interesse di questa Amministrazione, resista in giudizio davanti al TAR di Catanzaro contro Ecoservizi s.r.l.;

Ritenuto che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessario alcun atto integrativo;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Visto l'art. 147 – bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come inserito dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, in ordine al presente provvedimento, il sottoscritto responsabile esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Preso atto inoltre che l'avvocato incaricato ha provveduto a produrre il proprio curriculum e le dichiarazioni di rito i cui schemi sono stati approvati con determinazione a contrattare;

CIO' PREMESSO

In data odierna, le parti, come sopra costituite, addivengono alla stipula della presente convenzione, regolata dai seguenti patti e condizioni.

Art. 1 – La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – L'incarico si riferisce alla tutela degli interessi di questo Ente nel giudizio davanti al TAR di Catanzaro Contro Ecoservizi s.r.l.;

Art. 3 – L'avvocato accetta l'incarico, dichiarando di non avere cause in corso contro il Comune né come parte né come patrocinante, impegnandosi a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Simeri Crichi.

Art. 4 – Il compenso complessivo sia per la fase cautelare che di merito, pari a complessivamente euro 6.644,00, di seguito riportato:

Compenso onorari	€ 5.000,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 200,00
IVA (22%)	€ 1.444,00

Il legale potrà chiedere la liquidazione di un acconto pari ad euro 2.214,00, oneri riflessi compresi, nell'anno 2020, altro acconto pari ad euro 2.215,00 nell'anno 2021 e il saldo nell'anno 2022 e comunque dopo la definizione del merito e la pubblicazione della sentenza;

Art. 5 – L'avvocato incaricato s'impegna ad informare per iscritto il Sindaco e il Responsabile del Servizio competente su tutte le iniziative e le attività dallo stesso intraprese in ordine all'incarico ricevuto;

Art. 6 – L'avvocato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR nonché gli

obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Simeri Crichi adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 27 marzo 2014;

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'avvocato, ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 62/2013, copia del decreto stesso oltre che copia del codice di comportamento adottato dal Comune di Simeri Crichi, per una sua più completa e piena conoscenza. L'avvocato si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'avvocato il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno;

Art. 7 - Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa, richiesti dal legale.

Art. 8 - La sottoscrizione della presente convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate.

Art. 9 - Il Comune, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, informa il legale - il quale ne prende atto e dà il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 10 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme vigenti in materia di incarichi professionali.

Art. 11 - La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

L'AVVOCATO

Antonio Giulino

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) – (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Al Comune di
Piazza MARTIRI 1809
SIMERI CRICHI

Il sottoscritto/a _____, titolare di Incarico Professionale conferito con determina/delibera G.m. n. del (Per), presso il Comune di Simeri Crichi

- visto il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20 e 21;
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 06.04.2013, n. 39.
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di SIMERI CRICHI nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae.

si impegna

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi

Luogo e data

Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)

Simeri Crichi

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica (email: _____).

Privacy

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del trattamento è il Comune di Simeri Crichi, con sede in Via/Piazza Martiri 1809.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse resa ai fini della legge 190/2012 - art. 1 - comma 9, lett. E)

Al Comune di
SIMERI CRICHI
Piazza Martiri 1809

Simeri Crichi

Il sottoscritto/a _____, C.F. _____
nato/a a _____ prov. _____ il _____, residente in _____
via/piazza _____ Cap _____

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

- di non avere relazione di parentela o affinità con titolari di posizione organizzativa, segretario comunale e dipendente del comune di Simeri Crichi;

- di avere relazione di parentela o affinità con _____ che occupa presso il comune di Simeri Crichi il ruolo di:

- titolare di posizione organizzativa
- segretario comunale
- Dipendente

Quale legale rappresentante di un ente o di una società, per quanto di mia conoscenza, dichiaro la sussistenza della suddetta dichiarazione anche con riferimento ai soci, agli amministratori ed ai dipendenti del medesimo ente.

Simeri Crichi, lì _____

Il Dichiarante

L'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 71 DPR 445/00, PROCEDERA' A IDONEI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Ai sensi dell'art. 38 DPR 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica (email: _____).

Privacy

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del trattamento è il Comune di Simeri Crichi, con sede in Via/Piazza Martiri 1809.

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Prov. Catanzaro

DETERMINAZIONE N. 180 DEL 17 NOVEMBRE 2020 AD OGGETTO: Ricorso al TAR per la Calabria prodotto dalla Società Ecoservizi s.r.l. contro il Comune di Simeri Crichi, nonché contro la S.E.A. s.r.l. Servizi Ecoambientali per l'annullamento, della determinazione n. 157/2020 di aggiudicazione, in favore della S.E.A. s.r.l. del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Comune di Simeri Crichi. Determinazione a contrattare per il conferimento incarico professionale e approvazione schema convenzione.

Simeri Crichi, li 17 novembre 2020

f.to avv. Antonio Giulino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E INVIO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e comportando impegno di spesa, trasmette in data odierna, al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Simeri Crichi.

Simeri Crichi, li 17 novembre 2020

F.to avv. Antonio Giulino

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1 del d. lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente esprime parere favorevole.

Attesta, inoltre, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del d. lgs. N. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Impegno N.	Data	Importo €	Capitolo	Esercizio
1373	17.11.2020	2.214,00	124.00	2020
1373	17.11.2020	2.215,00	124.00	2021
1373	17.11.2020	2.215,00	124.00	2022

Note:

F.to rag. Francesco Elia

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

COMUNE DI SIMERI CRICHI

Prov. Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA

VISTO: E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Simeri Crichi, li 17.11.2020



Il Responsabile
Avv. Antonio Giulino